

ESCLUSIONI E RIVALSA

Art. 19 delle Condizioni Generali di Assicurazione della polizza AUTO STORICHE

Art. 19 - Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- 1) nel caso in cui il veicolo è utilizzato per "uso professionale", cioè come bene strumentale o come mezzo di trasporto per un'attività lavorativa o professionale. È considerato "uso professionale" l'utilizzo del veicolo assicurato per trasporto merci o se dato a noleggio (con o senza conducente).
Non è considerato invece "uso professionale" l'utilizzo per trasporto cose e quanto altro serve per uso personale e di casa nonché l'uso occasionale del veicolo nel percorso dal domicilio al luogo di lavoro e viceversa, così come l'utilizzo occasionale del veicolo in occasione di matrimoni, cerimonie e simili sempre che tale uso sia a titolo puramente gratuito ed il veicolo sia condotto dal conducente designato;
- 2) nel caso di "veicolo d'epoca", se la circolazione avviene senza l'autorizzazione prevista dal comma 3 dell'Art. 60 del D.LGS. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;*
- 3) nel caso di "veicolo di interesse storico e collezionistico", se la circolazione avviene senza i requisiti prescritti dal comma 5 dell'Art. 60 del D.LGS. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;*
- 4) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo il caso di patente scaduta da non oltre 180 giorni e successivamente rinnovata alle stesse condizioni di validità e prescrizioni precedentemente esistenti;
- 5) nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della Legge vigente;
- 6) nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- 7) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente in quanto considerato "uso professionale" (anche se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza e il veicolo sia guidato dal proprietario o da suo dipendente);
- 8) per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- 9) in caso di dolo del conducente;
- 10) nel caso di danni causati a terzi durante una gara di velocità non autorizzata ai sensi dell'art. 03 del Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151 "Modifiche ed integrazioni al Codice della strada", qualora al conducente siano state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall'articolo stesso o dall'art. 141, comma 9 del vigente Codice della strada;
- 11) per i danni provocati alla pavimentazione stradale provocati da veicoli con ruote non gommate, da macchine su cingoli o su ruote non gommate, nonché, da veicoli adibiti al trasporto di marmi in blocco e da mezzi sgombraneve;
- 12) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.LGS. 30 aprile 1992, n. 285.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della Legge n. 990, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE - VEICOLI ASSICURABILI

Art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione della polizza AUTO STORICHE

Art. 1 - Operatività dell'assicurazione - Veicoli assicurabili

Le garanzie sono prestate per il veicolo indicato in polizza di proprietà del Contraente ed adibito ad uso proprio/privato purché rientrante in una delle seguenti fattispecie:

- 1) **veicolo d'epoca**, cioè il veicolo storico assicurato rientra nella categoria dei veicoli d'epoca, in quanto iscritto al Centro Storico della Direzione Generale della M.C.T.C., così come previsto dal comma 2 dell'Art. 60 del D.LGS. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

(SEGUE)

ovvero

2) veicolo di interesse storico e collezionistico, cioè il veicolo storico assicurato possiede tutte le seguenti caratteristiche:

- è di età superiore a 20 anni rispetto all'anno di prima immatricolazione (per i veicoli immatricolati) o a quello di costruzione per i veicoli non immatricolati (es. ciclomotori);
- rientra nella categoria degli autoveicoli o motoveicoli di interesse storico e collezionistico, in quanto risulta iscritto ad uno dei seguenti registri: A.S.I., Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico F.M.I., così come definito dal comma 4 dell'Art. 60 del D.LGS. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni previste dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151 "Modifiche ed integrazioni al codice della strada".

L'assicurazione R.C.A. è pienamente operante sempre che:

- il veicolo abbia tutti i requisiti previsti da una delle fattispecie indicate ai punti 1), 2) del presente articolo;
- il veicolo sia condotto dal conducente designato/autorizzato ed identificato sul contratto o su apposito atto.

Qualora si rilevi, in caso di sinistro, che alla guida del veicolo assicurato vi è una persona diversa da quella identificata/autorizzata, l'assicurazione R.C.A. verrà prestata con una franchigia fissa ed assoluta di € 1.500,00 per ogni sinistro, non opponibile al terzo danneggiato.

Qualora invece si rilevi, in caso di sinistro, che il veicolo assicurato non possiede tutti i requisiti previsti da una delle fattispecie indicate ai punti 1) e 2) del presente articolo, l'assicurazione R.C.A. verrà prestata con una franchigia fissa ed assoluta di € 5.000,00 per ogni sinistro, non opponibile al terzo danneggiato.

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo del risarcimento rientrante nel limite della franchigia.

Nel caso in cui il rimborso corrisponda al totale risarcimento del sinistro, lo stesso sarà considerato come non avvenuto, qualora prevista la maggiorazione del premio per sinistrosità.

La Società conserva comunque il diritto di gestire il sinistro, anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nel limite della franchigia.

La franchigia di € 1.500,00 prevista in caso di conducente diverso dalla persona identificata/autorizzata non è operante, qualora:

- il veicolo sia condotto da un meccanico, carrozziere, elettrauto o loro addetto alla riparazione del veicolo stesso;
- l'Assicurato abbia perso la disponibilità del veicolo in seguito a furto, rapina o fatto doloso di terzi penalmente rilevante;
- il veicolo si trovi in sosta a motore spento.

Note

* Nel caso di **veicolo d'epoca** (veicoli cancellati dal PRA perché destinati alla conservazione nei musei o locali pubblici o privati ed iscritti alla Direzione generale della MCTC) la loro circolazione è consentita soltanto in occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all'ambito delle località e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni. Tali veicoli pertanto per poter circolare devono essere provvisti di particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio della Direzione generale della MCTC o documentazione equipollente, così come previsto dal comma 3 dell'Art. 60 del Codice della strada [D.LGS. 30 aprile 1992, n. 285] e dall'art. 214 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada.

* I **veicoli di interesse storico o collezionistico** devono conservare le caratteristiche originarie di fabbricazione (per le quali a suo tempo hanno ottenuto l'omologazione e conseguente immatricolazione), salvo le eventuali modifiche imposte per la circolazione così come previsto dall'art. 215 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada. Ad esempio, le autovetture immatricolate dopo il 15 giugno 1976 - se sono presenti gli attacchi predisposti dal costruttore del veicolo - devono prevedere le cinture di sicurezza con il conseguente obbligo di utilizzarle (così come previsto dalla circolare del 22 giugno 2000 della Motorizzazione), ciò anche se al momento della loro prima immatricolazione non sussisteva tale obbligo.